

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIMAXIS OR VIA SAN SIMACO 185

Numero REA: OR - 134262

Codice fiscale: 01148190950

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	Articolo 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa corrente sotto la deno-	
	minazione sociale "COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA".	
	Articolo 2	
	NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Articolo 3	
	SEDE	
	La società ha sede legale ed amministrativa in Simaxis (OR).	
	Con delibera dell'assemblea dei soci possono essere istituite,	
	modificate e sopprese sedi secondarie in tutto il territorio	
	nazionale ed anche all'estero.	
	Potranno essere istituite, modificate e sopprese, in tutto il	
	territorio nazionale ed anche all'estero, filiali, succursali,	
	agenzie, depositi, unità locali, uffici contabili e uffici	
	commerciali, non dotati di rappresentanza stabile e di un'or-	
	ganizzazione amministrativa e decisionale autonoma, secondo	
	quanto ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.	
	Articolo 4	
	OGGETTO SOCIALE	

	La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mu-	
	tualità prevalente, senza finalità speculative, si propone di	
	offrire, tramite i propri soci, i servizi socio - sanitari ed	
	educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1, della legge 8	
	novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.	
	In particolare, la cooperativa, considerata la sua natura di	
	società a mutualità prevalente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci, intende svolgere, stabilmente o temporanea-	
	mente, per conto proprio e di terzi, in specie in favore e	
	nell'interesse di persone anziane, portatori di handicap e	
	comunque di soggetti bisognosi in genere, le seguenti atti-	
	vità:	
	- offrire nel contesto territoriale il servizio di intervento	
	tempestivo, diretto alle utenze che hanno necessità, assicu-	
	rando l'immediatezza degli interventi di pronto soccorso pro-	
	fessionale grazie alle autoambulanze equipaggiate da persona-	
	le altamente qualificato e professionale;	
	- effettuare l'attività di trasporto sanitario di soccorso dei	
	cittadini che non possono essere trasportati con i mezzi co-	
	muni, nei seguenti casi:	
	a) trasporto ordinario in ospedale, in case di cura conven-	
	zionate, in centri di riabilitazione esistenti in tutto il	
	territorio della Sardegna;	
	b) trasporto in regime di day ospital o presso presidi ambu-	
	latoriali di diagnosi e cura, convenzionati e non;	

	c) trasporto di soggetti in trattamento dialitico;	
	d) trasporto per dimissione da strutture ospedaliere e case	
	di cura, convenzionate e non;	
	e) trasporto di assistiti ricoverati per trattamenti terapeutici o particolari esami diagnostici che non possono essere	
	effettuati nelle strutture esistenti in loco;	
	f) trasporto urgente con mezzi idonei in dotazione, di sangue	
	e altri materiali biologici, nei limiti e alle condizioni	
	previste dalla normativa vigente;	
	- effettuare l'attività di trasporti sanitari programmati non	
	urgenti, quando il medico curante o specialista certifica la	
	sussistenza delle condizioni cliniche che richiedano il trasporto	
	protetto;	
	- effettuare il trasporto in emergenza richiesto dalla centrale operativa di pronto soccorso che ha ricevuto la richiesta di soccorso o quando avendo preso in carico il paziente,	
	la centrale operativa si è già accordata con l'unità dell'ospedale o altra struttura di destinazione individuata allo	
	scopo;	
	- provvedere all'attivazione di tutti i servizi che abbiano	
	valenza di pronto soccorso sociale con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, anziani e bambini;	
	- provvedere, anche con l'ausilio di personale specializzato,	
	all'attivazione di corsi per una adeguata formazione sia sanitaria che antinfortunistica;	

	- gestire servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assi-	
	stenza, telemedicina e servizi telematici in genere in favore	
	di anziani, disabili e di tutte le categorie di svantaggio	
	sociale, anche tramite adesione ad associazioni locali, na-	
	zionali ed internazionali, nei limiti e alle condizioni pre-	
	viste dalla normativa vigente;	
	- operare nel campo della educazione, rieducazione e socia-	
	lizzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata, af-	
	fetta da disturbi comportamentali, portatrice di handicap	
	psichici e fisici nonché di quella con problemi di affetti-	
	vità o disagio familiare, attraverso la gestione di servizi	
	sociali, pedagogici ed educativi;	
	- elaborare, sviluppare e gestire attività didattiche e for-	
	mative di personale interno ed esterno, nonché progetti per	
	lavori socialmente utili e di pubblica utilità, piani d'inse-	
	rimento professionali, ed ogni altra forma di progetti fina-	
	lizzati ad incentivare l'occupazione giovanile, femminile e	
	di altre specifiche categorie di lavoratori, secondo la nor-	
	mativa vigente.	
	Qualora la società sia richiesta o fornisca servizi che for-	
	mano oggetto di attività professionale, essa fornirà tali	
	servizi non direttamente ma a mezzo di professionisti a ciò	
	debitamente autorizzati, regolarmente abilitati ed iscritti	
	nei relativi albi professionali, stipulando con essi appositi	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, nel	

	rispetto della normativa vigente.	
	La società potrà aderire a qualsiasi associazione inerente la	
	categoria e potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze di-	
	sposte dalla UE, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma	
	della Sardegna e da Enti Locali nonchè finanziamenti e con-	
	tributi.	
	Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a	
	gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 sep-	
	ties del Codice civile, previa delibera da parte dell'assem-	
	blea dei soci.	
	La società non può svolgere attività diverse da quelle sopra	
	indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse	
	o accessorie, poichè integrative delle stesse.	
	A tal fine la società, esclusivamente per il perseguimento del	
	proprio oggetto sociale, potrà compiere, non in via principa-	
	le e non nei confronti del pubblico, tutti gli atti ritenuti	
	necessari o soltanto utili per il conseguimento dello stesso:	
	così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immo-	
	biliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il	
	rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di	
	terzi e quale terza datrice di ipoteca.	
	Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre	
	società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.	
	Tali operazioni, strumentali al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, potranno essere poste in essere nel rispetto delle	

	inderogabili norme di legge che riservano determinate atti-	
	vità a particolari categorie di soggetti.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci, collaborando anche con associa-	
	zioni di volontariato che svolgano la propria attività nei	
	settori sopra indicati.	
	Articolo 5	
	DOMICILIO	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del	
	revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la società, si	
	intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri so-	
	ciali.	
	Articolo 6	
	DURATA	
	La società ha durata sino al giorno 31 dicembre 2050 e può	
	essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente	
	sciolta, salvo il diritto di recesso in caso di proroga.	
	Articolo 7	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministra-	
	zione, da offrire, rispettivamente, ad investitori professio-	
	nali soggetti a vigilanza prudenziale, ai sensi dell'articolo	
	2483 del Codice civile e ad investitori qualificati, ai sensi	
	dell'articolo 111 octies delle disposizioni attuative al Co-	

	dice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Articolo 8	
	NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore	
	al minimo previsto dalla vigente normativa.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che	
	abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque,	
	coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini so-	
	ciali, appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	

	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della coo-	
	perativa.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche, pubbliche o	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra	
	indicate.	
	Articolo 9	
	SOCI LAVORATORI	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi	
	capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano matu-	
	rare una capacità professionale nei settori di cui all'ogget-	
	to della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e a collaborare atti-	

	vamente per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana. In considerazione	
	della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la	
	prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo tratta-	
	mento economico e normativo sono disciplinati da apposito Re-	
	golamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea dei soci.	
	Articolo 10	
	SOCI VOLONTARI	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella co-	
	operativa gratuitamente e per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	
	fessionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	

	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Articolo 11	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione socia-	
	le, sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato e deve essere co-	

	municata all'interessato e annotata a cura degli amministra-	
	tori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio, su proposta dagli amministratori e l'e-	
	ventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Qualora vengano superati ambedue i limiti previsti dall'arti-	
	colo 2519, secondo comma del Codice civile e, precisamente,	
	qualora la società abbia, contemporaneamente, un numero di	
	soci maggiore di 19 (diciannove) e un attivo dello stato pa-	
	trimoniale superiore a un milione di euro, sorge l'obbligo	
	per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni e gli amministratori devono pertanto con-	
	vocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata nel libro dei soci solo dopo che	
	l'assemblea abbia proceduto alla detta modifica.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e	
	comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	

	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	Articolo 12	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota deve essere non inferio-	
	re e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	Articolo 13	
	CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Le quote detenute dai soci operatori sono intrasmissibili,	
	ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono	
	rivalutabili, ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997 numero 460 e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni.	
	Articolo 14	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio operatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesi-	
	mo.	
	Articolo 15	

	RECESSO	
	A ciascuno dei soci compete il diritto di recesso:	
	- nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 del Codice civi-	
	le, nei limiti della compatibilità con la normativa delle so-	
	cietà cooperative;	
	- in caso di soppressione o modifica della clausola compro-	
	missoria;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge o dal presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il procedimento per il recesso è disciplinato dall'articolo	
	2532 del Codice civile.	
	Il recesso, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che	
	per quanto riguarda quello mutualistico, ha effetto dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 16	
	ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dal-	
	l'articolo 2533 del Codice civile e deve essere deliberata	
	dall'organo amministrativo. Peraltro, nel caso in cui sia	
	stato nominato un amministratore unico, l'esclusione dovrà	

	essere deliberata dall'assemblea.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 17	
	MORTE DEL SOCIO	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi ab-	
	biano i requisiti per l'ammissione.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	Articolo 18	
	RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	La responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi è di-	
	sciplinata dall'articolo 2536 del Codice civile.	
	Articolo 19	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale formato dalle quote dei soci coope-	
	ratori;	
	b) dalla riserva legale formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	

	c) dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente articolo 11;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;	
	e) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 7.	
	Le riserve di cui ai punti b), d) non possono essere riparti-	
	te tra i soci cooperatori né durante la vita della società,	
	né all'atto dello scioglimento.	
	Articolo 20	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto	
	costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a paga-	
	mento nelle forme previste dagli articoli 2481 e seguenti del	
	Codice civile.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	La società potrà acquisire dai soci, anche non in proporzione	
	alle rispettive quote di partecipazione al capitale, finan-	
	ziamenti, con obbligo di rimborso, con le modalità e nei li-	

	miti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia	
	di raccolta del risparmio.	
	Gli eventuali finanziamenti fatti dai soci alla società, a	
	qualsiasi titolo, devono intendersi improduttivi di interes-	
	si, salvo diversa determinazione.	
	Articolo 21	
	RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Gli utili netti annuali dovranno essere destinati altresì alla	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse	
	direttamente connesse.	
	Articolo 22	
	DIVIETI	
	È fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di	
	gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita	
	della cooperativa, a meno che la destinazione o la distribu-	
	zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore	
	di altre O.N.L.U.S.;	

	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Articolo 23	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	Gli esercizi sociali si chiudono al giorno 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro	
	centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in que-	
	st'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare	
	nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.	
	Fermi i divieti di cui al precedente articolo 22, nei limiti e	
	secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessi-	
	vi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci e la percentuale risultante, applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristorno in-	

	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazione dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Articolo 24	
	DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo della totalità dei soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni,	
	la distribuzione degli utili, quest'ultima nelle sole ipotesi	
	imposte dalla legge o in quanto effettuate a favore di altre	
	O.N.L.U.S.;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni del presente statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci, purchè si tratti di ope-	
	razioni compatibili con la normativa sulle società cooperati-	
	ve;	

	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui	
	al successivo art. 25 che nelle forme di cui al successivo	
	art. 26, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni	
	per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la so-	
	spensione del diritto di voto.	
	Articolo 25	
	DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA	
	E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo	
	art. 26, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli, salvo quanto in appresso specificato, purché sia as-	
	sicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla deci-	
	sione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata	
	informazione.	

	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione.	
	Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	proposta di decisione.	
	Con riguardo alle predette decisioni dei soci adottate me-	
	diante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto, valgono le seguenti regole:	
	- l'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle	
	decisioni è effettuata con riferimento alle risultanze del	
	libro soci alla data dell'inizio della procedura;	
	- tutte le comunicazioni possono essere effettuate con qual-	
	siasi sistema che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, ivi compresi il telefax e la posta elettro-	
	nica;	
	- il consenso ad una data decisione deve essere espresso in	
	forma scritta, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e	
	con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma origina-	
	le sia in forma digitale;	
	- ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo;	
	- le decisioni sono adottate con il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci;	
	- la decisione deve essere trascritta tempestivamente, a cura	

	dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci	
	indicando:	
	a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;	
	b) l'identità dei votanti;	
	c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissen-	
	zienti;	
	d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	alla decisione adottata;	
	- i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro	
	stesso.	
	Articolo 26	
	DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE	
	Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 24,	
	secondo comma, lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentino almeno un terzo della totalità	
	dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate me-	
	diate deliberazione assembleare nel rispetto del metodo col-	
	legiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata a mezzo di lettera racco-	
	mandata da spedirsi ai soci nel domicilio risultante dal li-	

	bro dei soci o con consegna a mano della lettera di convoca-	
	zione ai soci medesimi, via telefax, mediante posta elettro-	
	nica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, al-	
	meno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella a-	
	dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-	
	tasse legalmente costituita.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci	
	e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono pre-	
	senti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati,	
	non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-	
	sciare apposita dichiarazione scritta, debitamente sotto-	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	Articolo 27	
	SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione del-	

	l'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal pre-	
	sidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministrato-	
	re più anziano (nel caso di pluralità di amministratori che	
	agiscano disgiuntamente o congiuntamente). In caso di loro	
	assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla per-	
	sona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio ed occor-	
	rendo uno o più scrutatori, anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	Articolo 28	
	DELEGHE	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla	
	data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà es-	
	sere conservata dalla società.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega e non può	
	rappresentare in assemblea più di 2 (due) soci.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-	
	fetto anche per le successive convocazioni.	

	La rappresentanza non può essere conferita né ad amministra-	
	tori né ai sindaci o al revisore, se nominati né ai dipenden-	
	ti della società, né alle società da essa controllate o ai	
	membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipen-	
	denti di queste.	
	Articolo 29	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioran-	
	za dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda con-	
	vocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi	
	diritto di voto.	
	L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma prece-	
	dente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che	
	nei casi previsti dal precedente art. 24, secondo comma, let-	
	tere d) ed e), nonchè nel caso di scioglimento e liquidazione	
	della società, nei quali è richiesto il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei vo-	
	ti spettanti alla totalità dei soci.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni del presente	
	statuto che per particolari delibere richiedono diverse mag-	
	gioranze.	
	Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con	
	modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissen-	
	zienti.	

	Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e	
	al presente statuto vincolano anche i soci dissenzienti.	
	Articolo 30	
	VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se	
	richiesto dalla legge.	
	Nel predetto verbale devono essere riassunte, su richiesta	
	dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno.	
	Articolo 31	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di membri variabile da tre a sette.	
	Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci;	
	in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve	
	essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se	
	nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.	
	Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di	
	cui all'articolo 2390 del Codice civile.	
	Articolo 32	
	DURATA DELLA CARICA E CESSAZIONE	

	Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo	
	fissato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggi-	
	bili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri amministratori provvederanno a sostituirli con propria deliberazione, purchè la maggioranza sia	
	sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva assemblea o decisione dei soci. Gli amministratori	
	nominati in sostituzione durano in carica per la durata	
	originariamente fissata per quelli da loro sostituiti.	
	Articolo 33	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI MEDIANTE	
	CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Il consiglio provvede alla nomina di un presidente ed even-	
	tualmente di un vicepresidente, scegliendoli tra i suoi mem-	
	bri, se i soci non abbiano già provveduto in merito.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consi-	
	glio è presieduto dal vicepresidente ovvero dall'amministra-	
	tore più anziano di età.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	

	previsto al successivo articolo 34, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto.	
	A tal fine, per la procedura troverà applicazione, nei limiti	
	della compatibilità, la disciplina prevista dal precedente	
	articolo 25, fermo restando che le decisioni sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori	
	in carica.	
	Articolo 34	
	ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	In caso di richiesta di uno o più amministratori, nelle ipo-	
	tesi previste dagli articoli 2475, ultimo comma e 2544, primo	
	comma del Codice civile, ovvero in tutti gli altri casi pre-	
	visti dalla legge o dal presente statuto, il consiglio di am-	
	ministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministrato-	
	ri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione del Consiglio di amministrazione può essere	
	richiesta dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri	
	e avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori,	
	sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mez-	
	zo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.	

	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se	
	nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappre-	
	sentanza.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-	
	mato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Articolo 35	
	POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione ordinaria e straordinaria della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	

	Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti,	
	anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposi-	
	zioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo	
	2381 del Codice civile. Non possono essere delegate le attri-	
	buzioni indicate negli articoli 2475, ultimo comma e 2544,	
	primo comma del Codice civile.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	Articolo 36	
	RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed	
	in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministra-	
	zione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresi-	
	dente, se nominato.	
	Articolo 37	
	COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Gli amministratori hanno diritto al rimborso a piè di lista	
	delle spese vive sostenute per l'esercizio delle loro funzio-	
	ni.	
	Articolo 38	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	

	dell'art. 2476 del Codice civile, ha diritto di avere dal-	
	l'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affa-	
	ri sociali e consultare i libri sociali ed i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione, anche tramite professionisti di	
	propria fiducia.	
	Articolo 39	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo	
	2477 del Codice civile, nonchè quando la società emette stru-	
	menti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio	
	sindacale è obbligatoria.	
	Articolo 40	
	COMPOSIZIONE E DURATA	
	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nomina-	
	to dai soci in occasione della nomina dello stesso organo.	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci de-	
	vono essere revisori legali dei conti iscritti nel relativo	
	registro.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi e scadono alla data della delibera dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	

	nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili e il loro compenso è determinato	
	dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di dura-	
	ta del loro ufficio.	
	Articolo 41	
	CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA	
	Per le ipotesi di ineleggibilità e decadenza troverà applica-	
	zione, nei limiti della compatibilità, l'articolo 2399 del	
	Codice civile.	
	Articolo 42	
	CESSAZIONE DALLA CARICA	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci.	
	In caso di morte, di rinuncia e di decadenza di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci re-	
	stano in carica fino alla decisione dei soci per l'integra-	
	zione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nomina-	
	ti scadono insieme con quelli in carica.	
	In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assun-	
	ta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più an-	
	ziano di età.	
	Articolo 43	
	COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli ar-	

	articoli 2403 e 2403 bis del Codice civile ed esercita la revi-	
	sione legale dei conti sulla società.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407	
	e 2408, primo comma del Codice civile.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale, sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è costituito con la presenza della mag-	
	gioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale	
	i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni.	
	Articolo 44	
	REVISORE	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e, comunque,	
	fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società no-	
	mini per la revisione legale dei conti un revisore, questi	
	deve essere iscritto nel relativo registro.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stes-	
	so in materia di società per azioni.	

	Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto del-	
	la nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso	
	diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con	
	scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio.	
	L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.	
	Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti	
	sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli	
	articoli 2409 ter e 2409 sexies del Codice civile.	
	Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dal-	
	l'articolo 2429, comma secondo del Codice civile.	
	Articolo 45	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo,	
	nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il loro numero;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	

	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.	
	Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altre organiz-	
	zazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica	
	utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo	
	3, comma 190, della legge 23.12.1996 numero 662, salvo diver-	
	sa destinazione imposta dalla legge, ai sensi dell'articolo	
	11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche	
	ed integrazioni.	
	Articolo 46	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società e che abbia ad oggetto diritti dispo-	
	nibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	
	controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbli-	
	gatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un	
	arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del	
	Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro 30 (tren-	
	ta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui il predetto Presidente non vi provveda nel	
	termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha	
	sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro:	

	- dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina;	
	- delibera con poteri di amichevole compositore e senza formalità di procedura, salvo quanto tassativamente richiesto	
	dalla legge.	
	Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se	
	nominati, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so-	
	ciale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del de-	
	creto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifi-	
	che ed integrazioni.	
	Articolo 47 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Alla cooperativa è fatto divieto:	
	- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
	mento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	

turati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

38 di 38